



REGOLAMENTO DI LOCAZIONE D'AREA NON CUSTODITA CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO EX ART. 1341 C.C.

Il servizio è **offerto al pubblico ex art. 1336 codice civile** alle seguenti condizioni:

ART. 1. La sosta e la fermata sono ammesse nelle aree di parcheggio delimitate da barriere secondo la disciplina dettata dalle seguenti condizioni generali di contratto ex artt. 1336 e 1341 codice civile.

Con l'introduzione del veicolo e il ritiro del biglietto di ingresso, che reca il giorno e l'ora di entrata, si conclude con l'Utente un contratto di locazione di area non custodita senza obbligo, da parte della Società Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A., di vigilanza e di custodia, pertanto la stessa non è responsabile per danni e furti consumati o tentati alle autovetture o agli accessori delle stesse o ai bagagli, valori ed altri oggetti lasciati al loro interno.

ART. 2. L'ingresso nel parcheggio avviene dal gate di accesso che introduce alle aree di parcheggio costituite dalle corsie di scorrimento e dalle aree di parcheggio delimitate da barriere alternativamente secondo due modalità:

- a) Ritirando il ticket di ingresso dalla colonnina ivi posizionata;
- b) Appoggiando la tessera parcheggio alla bocchetta di emissione dei biglietti, se in possesso di regolare abbonamento.

L'Utente privo di abbonamento deve ritirare il biglietto, unico documento valido per l'uscita del veicolo. Qualsiasi conseguenza derivante dallo smarrimento di esso è a carico dell'Utente, secondo quanto disciplinato dall'art 12.

L'ingresso comporta l'autorizzazione della sosta secondo le tariffe espone presso il gate di accesso, all'ingresso delle singole aree parcheggi, presso le casse presidiate all'interno dell'aerostazione-Terminal Arrivi e pubblicate sul sito internet aeroportuale.

Le tariffe possono prevedere differenziazioni per categorie di veicoli, per destinazione, per il loro uso e sono soggette a variazioni.

L'accesso per i veicoli di altezza superiore a m1,90, autobus, taxi e mezzi aeroportuali/Enti di Stato potrà avvenire solo attraverso il gate di accesso "n. 3", munito di relativa segnaletica.

L'accesso al gate sopra indicato sarà monitorato da videocamere in grado di registrare l'accesso dei veicoli per mezzo della lettura della targa.

Per ciascun veicolo che, nell'arco della giornata (h 00.00-24.00) effettuerà tre accessi attraverso il gate "n. 3", a partire dal terzo ingresso sarà applicato un supplemento di € 15,00 (esclusi veicoli autorizzati e convenzionati), da sommarsi alla tariffa dovuta per il tempo di sosta.

Si invita l'utente a non lasciare il biglietto all'interno del veicolo esposto a fonti luminose e/o di calore.

ART. 3. In caso di abbonamento dovrà essere acquistata una tessera.

In caso di smarrimento si dovrà darne immediata comunicazione alla cassa parcheggio la quale provvederà a bloccare il supporto smarrito e a sostituirlo con un altro, previa denuncia alle Autorità competenti ed esibizione di idonea documentazione. L'abbonato sarà comunque tenuto a corrispondere il costo per la nuova tessera.

In caso venga constatato il mancato funzionamento di quest'ultima, la sostituzione avverrà gratuitamente.

La tessera è strettamente personale e non cedibile a terzi.

ART. 4. In caso di permanenza fuori dalle aree parcheggio oltre il limite massimo consentito, l'uscita avviene attraverso il "gate di recesso" previo pagamento della tariffa maturata presso le casse automatiche/presidiate ovvero, per il solo pagamento a mezzo carte di credito dei circuiti VISA/MAESTRO/MASTERCARD, anche direttamente presso le colonne di uscita.

ART. 5. Gli Utenti hanno il dovere di:

- a) Rispettare scrupolosamente la segnaletica orizzontale e verticale, così come le norme del Codice della Strada;
- b) Seguire il senso di circolazione indicato dalla segnaletica e mantenere la velocità non superiore al passo d'uomo;
- c) Lasciare l'auto negli appositi spazi con il motore spento e perfettamente frenata;
- d) Conservare il biglietto fino al momento del ritiro del mezzo.

Qualora dall'inadempimento di tali doveri derivassero danni a terzi, di tali danni sarà comunque responsabile l'Utente.

ART. 6. Agli Utenti è vietato:

- a) Sostare senza necessità con il motore acceso;
- b) Ostacolare la circolazione stando lungo le corsie di scorrimento e in ogni altro spazio esterno alle aree di parcheggio delimitate da barriere;
- c) Tenere nell'autovettura sostanze infiammabili ed esplosive o pericolose, merci, animali e/o altri oggetti di valore economico e la cui presenza possa costituire invito al furto;
- d) Effettuare qualsiasi travaso di carburante;
- e) Scaricare sul pavimento olio o altro materiale che possa sporcare e/o danneggiare;

- f) Lasciare il veicolo in sosta per più di 90 giorni, salva previa comunicazione ed autorizzazione da parte della Società di Gestione;
- g) Accedere ai parcheggi con rimorchi di qualsiasi genere;
- h) Accedere ai parcheggi P2, P3 e P4 con autoveicoli di altezza superiore a metri 2;
- i) Accedere ai parcheggi coperti sotterranei con autovetture alimentate a GPL, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 01/02/1986 e successive modifiche. Il parcheggio delle stesse è consentito soltanto nei piani fuori terra, non comunicanti con piani interrati; il parcheggio è consentito anche al primo piano interrato per i soli veicoli dotati di sistema di sicurezza conforme al Regolamento ECE/ONU 67-01.

ART. 7. Per ragioni di sicurezza legate al rispetto della normativa del Codice della Strada la Società Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A. si riserva la facoltà di riallocare l'autovettura, tramite ditta autorizzata, all'interno dei parcheggi, in area delimitata e non accessibile agli altri utenti.

Le spese relative alle operazioni di riallocazione saranno totalmente a carico dell'Utente.

Il proprietario del veicolo è tenuto a sostenere le spese di intervento anche nel caso non abbia avuto luogo la riallocazione e la stessa non sia iniziata per il sopraggiungere del trasgressore.

In caso di necessità di effettuare interventi contingenti ed imprevedibili la Società Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A. si riserva la facoltà di riallocare i veicoli in aree equivalenti, senza addebito di spese o penali.

ART.8. Il pagamento deve essere effettuato presso le casse automatiche/presidiate prima di ritirare l'autovettura.

Per l'applicazione delle franchigie di sosta gratuita previste dalle tabelle tariffarie è obbligatoria l'uscita dal parcheggio entro i limiti temporali prestabiliti e non è necessario il previo passaggio dalle casse automatiche.

La permanenza nel parcheggio oltre i limiti temporali indicati nelle franchigie di sosta gratuita determinerà in ogni caso l'applicazione delle tariffe di sosta vigenti.

In caso di problemi tecnici alle casse automatiche o su indicazioni del personale, il pagamento dovrà essere effettuato presso la cassa presidiata all'interno del terminal arrivi durante l'orario di apertura (08:00-23:30, orario soggetto a variazioni).

Il pagamento della sosta presso le casse automatiche/presidiate può essere effettuato in contanti, carta di credito o bancomat. Per l'utilizzo di bancomat e carta di credito (ad eccezione delle carte di credito del circuito VISA, MAESTRO E MASTERCARD) è necessario l'utilizzo del PIN.

L'Utente potrà richiedere la fattura solo al momento in cui effettua il pagamento per il ritiro dell'autovettura presso le casse presidiate.

Per il pagamento presso il "gate di recesso" si richiama quanto disciplinato dall'art. 4.

ART. 9. Le persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, munite di contrassegno in originale rilasciato ai sensi dell'art. 381 del DPR n. 495 del 16 dicembre 1992 e successive modifiche potranno beneficiare gratuitamente del parcheggio dietro personale presentazione del su indicato contrassegno

accompagnato da un documento di identità in corso di validità e di un valido titolo di viaggio, nel caso di sosta superiore alle 6 ore.

ART. 10. L'uscita dell'autovettura deve avvenire entro 15 minuti dal momento del pagamento.

Nel parcheggio Low Cost l'intervallo di tempo consentito per effettuare l'uscita dal parcheggio è di 20 minuti dal momento del pagamento.

Trascorsi i tempi di tolleranza sopra indicati l'Utente sarà tenuto a presentare nuovamente il biglietto di pagamento ed effettuare un nuovo pagamento secondo la tariffa applicata a partire dal momento della scadenza del precedente.

ART. 11. In caso di avaria e/o altre problematiche tecniche occorse al proprio veicolo l'Utente è invitato a rivolgersi al numero telefonico esposto all'ingresso di ogni parcheggio e potrà usufruire del servizio di assistenza tecnica convenzionato con la Società Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A. secondo le tariffe in vigore ovvero, a sua scelta, rivolgersi ad assistenza esterna con costi accessori interamente a suo carico.

ART. 12. Il mancato pagamento autorizza la Società Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.a. a non consentire la fuoriuscita del veicolo.

L'Utente che si presenti alla cassa sprovvisto del tagliando di ingresso è tenuto a fornire almeno la seguente documentazione comprovante l'effettiva permanenza nel parcheggio: 1) biglietto aereo A/R; 2) documento di identità; 3) documenti attestanti l'effettiva proprietà del veicolo ed ogni altro documento che potesse risultare utile alla dimostrazione della durata della sosta.

In caso di mancata produzione, anche parziale, dei documenti di cui ai punti 1), 2) e 3), l'Utente sarà tenuto al pagamento della somma corrispondente ad una sosta continuativa di 20 giorni per tutti i parcheggi, ad eccezione delle aree-parcheggio "sosta breve partenze" e "sosta breve arrivi", nei quali la penale corrisponde ad una sosta continuativa di 10 giorni.

ART. 13. Qualsiasi rilievo in ordine alla funzionalità ed efficienza dell'area ed alle prestazioni del personale dovrà essere manifestato per iscritto, evitando ogni contatto diretto con il personale dipendente.

Nel caso in cui l'Utente non fosse soddisfatto del riscontro ricevuto dalla Società Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A., lo stesso potrà avvalersi della Procedura di Conciliazione, secondo quanto previsto dal Regolamento pubblicato sul sito internet www.gardaeroporti.it.

ART. 14. Fermo restando quanto previsto all'art. 12, in caso di violazione del presente Regolamento che comporti il mancato pagamento, totale o parziale, della tariffa dovuta per la sosta, verrà applicata una penale ex art. 1382 codice civile ("effetti della clausola penale" e/o art. 17 comma 132 L. 127/97) pari ad € 50,00, comprensiva del rimborso delle spese sostenute per l'accertamento dell'evasione tariffaria, salvi maggiori importi che risultassero comunque dovuti.

Il pagamento della penale potrà essere effettuato utilizzando bollettini postali sul c/c n. IT19Z0503459860000000080091 intestato a Società Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A. indicando il n. della penale e la targa dell'auto.

In caso di mancato pagamento spontaneo della penale ex art. 1382 codice civile e/o art. 17 comma 132 L. 127/97 nel termine di 10 giorni dal ricevimento della contestazione si procederà per il recupero giudiziale con aggravio di spese legali ed interessi al saggio legale sino all'effettivo pagamento.

ART. 15. Nel parcheggiare l'autovettura l'Utente dà atto di aver preso conoscenza e di accettare, anche ai sensi dell'art. 1341 c.c., tutte le norme contenute nel presente regolamento, impegnandosi a rispettarle scrupolosamente.

Per la natura del servizio oggetto del contratto e per le circostanze sussistenti all'atto della conclusione del contratto la somma di denaro costituita dalla penale prevista per il mancato o parziale pagamento della sosta secondo la disciplina dettata dall'art. 14 delle presenti condizioni generali di contratto non costituisce clausola vessatoria e non necessita di sottoscrizione alcuna.